

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE/PRESTAZIONI

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna



Regolamento Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Articolo 2	DENIZIONI	pag. 3
Articolo 3	PRINCIPI GENERALI	pag. 4
Articolo 4	COMPOSIZIONE E DURATA DELL'INCARICO	pag. 4
Articolo 5	FUNZIONI E OBIETTIVI	pag. 5
Articolo 6	REGOLE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ	pag. 7
Articolo 7	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 8



Regolamento Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, di seguito denominato anche NVPP, costituito nell'ambito dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna.
2. Detto organismo, istituito in applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 14 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 e modificata dall'articolo 11 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 74, nonché visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, il D.P.R. 09.05.2016, n. 105 con particolare riferimento all'art. 6 comma 4, il D.P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica 02.12.2016 e successivo 06.08.2020, la L.R. 07.07.2008, n. 20 che istituisce all'articolo 30 "l'Organismo indipendente di valutazione delle performance", la L.R. 27.12.2006, n. 30, la L.R. 30.12.2009, n. 33 in particolare l'articolo 18 bis, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica N. Prot. DFP 0046640 P-4.17.1.7.5 del 03.08.2015 e infine la D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021, si propone di assicurare un supporto operativo e tecnico adeguato all'attività di misurazione e di valutazione delle performance, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità e ai singoli dipendenti.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento:
 - l'espressione "Agenzia" indica l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna;
 - l'espressione "Direzione Aziendale" indica la Direzione strategica dell'Agenzia, composta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
 - l'espressione "Direttore Generale" indica il Direttore Generale dell'ATS;
 - l'espressione "Nucleo" indica il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (NVPP);
 - l'espressione "Presidente" indica il Presidente del Nucleo;
 - l'espressione "Componente" indica ciascun membro del Nucleo;
 - l'espressione "Segretaria o struttura tecnica di supporto" indica il Responsabile Gestione Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse Umane preposto alle funzioni di Segretario del NVPP;
 - l'espressione "OIV" indica l'organismo Indipendente di Valutazione delle Performance regionale;



Regolamento Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

- l'espressione "ANAC" indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 3 - PRINCIPI GENERALI

I componenti il NVPP, il suo Presidente, i dipendenti di ATS della Montagna sono tenuti ad osservare il presente Regolamento.

1. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, pur operando in posizione di autonomia, è un organismo istituito a supporto della Direzione Generale dell'Agenzia nei cui confronti è tenuto a rispondere.
2. Nello svolgimento delle funzioni proprie, il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio dati e informazioni con il Collegio Sindacale e con le articolazioni dell'Agenzia.
3. Le strutture organizzative aziendali dell'Ente, in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni, forniscono il supporto necessario per lo svolgimento dei compiti e delle attività del NVPP. Detta attività di supporto è assicurata dalla struttura complessa Controllo di Gestione nonché dalla struttura complessa Gestione Risorse Umane, per il tramite della quale il NVPP agisce.
4. Anche le Direzioni Amministrativa, Sanitaria e Sociosanitaria forniscono la collaborazione necessaria affinché il già menzionato organismo possa assolvere proficuamente ai propri compiti.
5. Le Strutture ed articolazioni dell'Agenzia garantiscono, a tal fine, al NVPP:
 - a) il diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
 - b) l'acquisizione di informazioni ritenute necessarie all'adempimento dei propri compiti.
6. I componenti il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni sono vincolati al segreto d'ufficio e riferisce sui risultati della propria attività come sopra indicato, secondo i modi ed i tempi stabiliti.

Articolo 4 – COMPOSIZIONE E DURATA DELL'INCARICO

1. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni – NVPP - sulla base delle suddette linee guida emanate da Regione Lombardia è composto da tre esperti esterni alla



Regolamento Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

struttura così come determinato dalla D.G.R. XI/4942 del 29.06.2021 “Attuazione dell’art. 18 bis “Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico” della L.R. n. 33/2009”.

2. Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale in servizio della Giunta Regionale. Gli esperti appartenenti alla Giunta Regionale devono essere titolari di posizione organizzativa o dirigenziali.
3. Due dei tre componenti dovranno essere iscritti all’elenco nazionale di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 (art.1) da almeno 6 mesi.
4. A uno dei componenti iscritti nell’elenco nazionale verrà attribuita, nella prima seduta, la funzione di Presidente, fermo restando che tale componente non copra la medesima posizione in un altro Nucleo di Valutazione.
5. L’incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha durata triennale, decorrente dalla data della nomina, e può essere rinnovato una sola volta presso lo stesso Ente, previo avviso pubblico.
6. Alle sedute del Nucleo partecipa il Direttore del Controllo di Gestione e il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane.
7. Alle riunioni del Nucleo possono intervenire:
 - il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Sociosanitario, il Direttore Generale, qualora ne ravvisino l’opportunità ovvero quando siano invitati dal Presidente del Nucleo;
 - altre figure dirigenziali dell’Agenzia, su invito del Presidente del Nucleo o dei singoli componenti, in relazione alle specifiche tematiche da trattare;
 - singoli funzionari competenti nella materia da trattare, qualora ritenuto utile dai componenti del Nucleo e/o dal Presidente.

Articolo 5 - FUNZIONI E OBIETTIVI

1. Le competenze del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) e le modalità di funzionamento sono definite dalla normativa sopra citata nonché dalla D.G.R.

Regolamento Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

n. XI/4942 del 29.06.2021, come richiamate nelle deliberazioni n. 513 del 05.07.2021 e n. 575 del 30.07.2021, che prevede le seguenti funzioni:

- valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del Servizio Sociosanitario Lombardo;
 - verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
 - verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
 - valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo anche sulla base della relazione annuale predisposta dal CUG con il quale si rapporta;
 - concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza anche in coerenza con il D. Lgs 14 marzo 2013 n° 33;
 - esercita le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del D. Lgs 25 maggio 2017 n°74 (attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.
2. Nel processo per la valutazione dei dirigenti il Nucleo di Valutazione costituisce l'organo valutatore di seconda istanza che provvede all'approvazione o verifica della valutazione effettuata dai soggetti valutatori di prima istanza. A tal fine acquisisce tutti gli atti ed elementi che hanno costituito oggetto di valutazione in prima istanza.
 3. In caso di non accettazione della valutazione da parte del dipendente valutato il Nucleo, a richiesta dell'interessato, acquisisce, in contraddittorio, le controdeduzioni al fine di procedere alla valutazione definitiva.
 4. Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre funzione di garante affinché la procedura di valutazione sia stata effettuata nel rispetto dei principi fondamentali della metodologia di valutazione in applicazione degli istituti contrattuali vigenti sia per il personale dirigente che per il personale del comparto.



Regolamento Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Articolo 6 - REGOLE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ

1. Il Nucleo di Valutazione, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, mensilmente e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali e svolge la propria attività:
 - a) in collegialità pur in assenza di un componente;
 - b) mediante accessi individuali a richiesta dell'Agazia o a discrezione dello stesso Nucleo;
 - c) in caso di necessità il Nucleo di Valutazione può riunirsi anche attraverso la partecipazione in via telematica.
2. L'Agazia assicura una struttura tecnica permanente, prevista dall'articolo 14, comma 10 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, quale supporto al funzionamento del Nucleo e garantisce l'attività di supporto di segreteria, attraverso il Responsabile Gestione Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse Umane, in grado di garantire, in modo sistematico e continuativo, il necessario collegamento e l'integrazione tra l'attività del Nucleo e la Direzione Aziendale. Il Responsabile Gestione Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali provvede anche alle convocazioni, su proposta del Presidente, e alla verbalizzazione delle riunioni, assumendo quindi le funzioni di segreteria del NVPP. Attraverso tale struttura ai componenti il NVPP verrà fornita almeno 7 giorni prima della seduta la documentazione oggetto di trattazione e valutazione.
3. I verbali della seduta del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni vengono trasmessi, tramite la segreteria, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale.
4. Il Nucleo di Valutazione collabora con il Referente del Piano della Performance e con la funzione aziendale di Internal Auditing al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda.
5. Il Nucleo di Valutazione collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche al fine di esprimere parere sul Codice di Comportamento aziendale, nonché promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.
6. Il Nucleo di Valutazione al fine di garantire la massima efficacia dell'azione deve, almeno una volta all'anno, indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla



Regolamento Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi.

7. Il Nucleo si raccorda costantemente con l'Organismo Indipendente per la Valutazione - O.I.V. - regionale alle cui indicazioni si attiene.

Articolo 7 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni in data 18.03.2022 e sarà adottato, quale presa d'atto, con deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.